

COLLEGIO MAESTRI di SCI REGIONE LIGURIA

ART. 1

COSTITUZIONE, FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

1. Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Liguria, è istituito a norma dell'articolo 13 della Legge 8 marzo 1991 n° 81, Legge Quadro per la professione di maestro di sci e della legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport".
2. Il Collegio è organo di autodisciplina e autogoverno della professione di maestri di sci ed ha il compito di custodire l'albo professionale dei maestri di sci della Liguria.
3. Sono membri del Collegio tutti i maestri di sci iscritti nell'albo professionale, nonché i maestri di sci che per motivi di anzianità o di invalidità abbiano dovuto cessare la professione dopo un congruo periodo di meritevole attività: questi ultimi costituiscono la categoria dei maestri di sci emeriti.
4. Possono essere membri aggregati del Collegio tutti i maestri di sci che per motivi personali abbiano cessato l'attività e che abbiano presentato specifica domanda di iscrizione.
5. Il Collegio provvede ad intervenire presso gli enti e le organizzazioni competenti per migliorare le condizioni professionali dei maestri di sci, sia sotto l'aspetto formativo- conoscitivo che operativo.

ART. 2

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

1. E maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste, itinerari sciistici, percorsi, di fuori pista, ed escursioni sugli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiale alpinistico, quali corda, piccozza e ramponi.

ART. 3

TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. Il titolo professionale di maestro di sci spetta a coloro che sono in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3 Legge L.R. 17/94 e/o del Regolamento Delegato (UE) 2019/906 e/o titolo equiparato in attuazione del D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.
2. Il maestro di sci può esercitare la professione solo se regolarmente iscritto ad un albo professionale.

ART. 4

ORGANI DEL COLLEGIO

Sono organi del Collegio:

- a) l'Assemblea dei membri del Collegio;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio direttivo
- e) il Consiglio allargato;
- f) i Revisori dei conti;
- g) il Consiglio Disciplinare Territoriale- CDT.

ART. 5

ANNO FINANZIARIO

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

1. L'anno finanziario del Collegio inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre; il bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio direttivo e Controllato dai Revisori dei conti entro 120 giorni dal termine dell'anno finanziario.
2. Il bilancio deve essere redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Redazione del Bilancio.

ART. 6

ASSEMBLEA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO

1. L'Assemblea è composta dai maestri di sci Iscritti all'albo professionale regionale e dai maestri di sci emeriti; i membri aggregati possono partecipare in qualità di auditori.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo nonché dell'elenco degli argomenti da trattare, con almeno 8 giorni di anticipo.
3. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri membri o eventualmente in seconda convocazione il giorno successivo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
6. Il Presidente ed il Segretario del Collegio fungono da Presidente e Segretario dell'Assemblea.
7. L'Assemblea convocata in via ordinaria, si riunisce una volta all'anno, entro 150 giorni dalla data, della fine dell'anno finanziario, per discutere i problemi all'ordine del giorno.
8. Sono compiti dell'assemblea:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere n° 3 Revisori dei Conti;
 - c) eleggere il membro regionale da inviare al Collegio Nazionale;
 - d) adottare il regolamento del Collegio;
 - e) apportare modifiche al regolamento del Collegio;
 - f) approvare annualmente il bilancio finanziario;
 - g) stabilire le linee di generali di gestione economica disciplinare e tecnica che dovranno essere seguite dal Consiglio direttivo.
9. I componenti del Consiglio direttivo, i Revisori dei conti sono eletti con votazione espressa per mezzo di schede; possono candidarsi tutti i maestri di sci regolarmente iscritti all'albo indicando il proprio nome su apposito elenco, prima dell'inizio delle operazioni di voto; ogni maestro può indicare un numero di consiglieri non superiori ai componenti del Consiglio da eleggere.
10. La votazione è effettuata direttamente in Assemblea; non sono ammesse deleghe.
11. Al termine delle operazioni di voto, regolate dal Vice Presidente e dal Segretario, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dà inizio alle operazioni di scrutinio assistito da 2 scrutatori scelti dall'Assemblea tra gli elettori presenti.
12. Ultimato lo scrutinio viene compilato un verbale con il risultato delle elezioni, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e da 2 scrutatori che viene immediatamente comunicato all'Assemblea, inviato al Collegio Nazionale ed all'Assessorato dello Sport e Tempo Libero della Regione Liguria.
13. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta in via straordinaria, per scritto, dal Presidente del Collegio e/o dal Presidente dei Revisori dei conti o da almeno un quarto dei membri del Collegio.

ART. 7

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo del Collegio è composto da 7 membri.
2. Gli iscritti all'albo ed i maestri di sci emeriti, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio direttivo come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento; sono eleggibili i maestri di sci che abbiano almeno 3 anni di anzianità nell'albo professionale.
3. Il Consiglio direttivo resta in carica 4 anni.

ART. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale il Tesoriere-
2. Le cariche di Vice Presidente, di Segretario Generale e di Tesoriere e sono cumulabili.
3. La riunione del Consiglio per le elezioni di cui trattasi è regolarmente costituita quando sono presenti almeno 2/3 dei consiglieri.
4. L'elezione è valida quando raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
5. Le votazioni elettive possono essere fatte per alzata di mano esistendo la volontà unanime dei presenti, oppure a scrutinio segreto.
6. Il Consiglio direttivo resta in carica 4 anni.

ART. 9

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- I. Il Consiglio direttivo, oltre alle attribuzioni demandate dalla legislazione nazionale vigente, ha le seguenti funzioni:
- a) vigila per l'osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione stessa;
 - b) cura e controlla la tenuta dell'albo professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste dal presente regolamento;
 - c) decide sui casi dubbi di validità dell'abilitazione all'esercizio della professione del maestro di sci, sia per l'iscrizione iniziale all'albo, che per le conferme triennali;
 - d) redige ed approva il Regolamento di Redazione del Bilancio;
 - e) concede deleghe a dei consiglieri particolarmente esperti in determinati campi per specifici argomenti;
 - f) nomina le commissioni con incarichi specifici, i cui membri possono essere scelti tra tutti gli iscritti all'albo; qualora si renda necessario e per motivi tecnici, i membri delle commissioni possono essere scelti anche fra gli iscritti ad altri albi professionali regionali, purché sussista almeno un membro iscritto all'Albo Regionale Maestri di Sci della Regione Liguria per, ogni commissione; tutte le commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio direttivo;
 - g) designa i rappresentanti del Collegio presso enti ed organizzazioni di carattere regionale o locale;
 - h) delibera le convocazioni dell'Assemblea;
 - i) provvede alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Collegio;
 - l) stabilisce la quota annuale e la quota iniziale di iscrizione all'albo nonché la quota annuale per i membri aggregati;
 - m) ammette alla categoria dei maestri di sci emeriti quei maestri di sci che ne abbiano fatta domanda e che posseggano i titoli ed i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente regolamento;

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

- n) stabilisce le tariffe professionali che possono essere applicate dai maestri di sci operanti in Liguria
- o) esprime il proprio parere alla Regione Liguria per il riconoscimento delle scuole di sci e per la loro verifica annuale di cui alla legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport.
- p) promuove iniziative connesse con l'attività e la formazione professionale e collabora con la Regione Liguria alla stipula di apposita convenzione per dette attività ai sensi della legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport.
- q) opera d'intesa con la Regione Liguria tutte le ipotesi previste dalla Legge regionale con particolare riguardo alla nomina delle commissioni D'esame di cui alla legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia di Sport.
- r) interviene su richiesta delle parti per redigere le controversie che possono sorgere in funzione dell'esercizio professionale tra gli iscritti all'Albo ovvero tra questi e le scuole di sci.

ART. 10

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in qualsiasi situazione abbia a verificarsi ed esercita le attribuzioni a lui conferite nel presente regolamento.
2. Il Presidente rilascia le tessere di riconoscimento per l'iscrizione all'albo professionale e ne sancisce la restituzione nei casi di intervenuta necessità.
3. Il Presidente, in casi di forza maggiore, può delegare per le proprie funzioni il Vice Presidente dandone comunicazione al Consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva e/o dandone comunicazione per iscritto a tutti i membri del Consiglio Direttivo anche a mezzo telefax o posta elettronica

ART. 11

FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, eletto all'interno del Consiglio direttivo, ha la funzione di sostituire il Presidente impedito con deleghe specifiche e temporanee.

ART. 12

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COLLEGIO

1. Il Segretario generale ha la funzione di Collaborare all'attività del Presidente, organizzando il funzionamento della segreteria.
2. In particolare il Segretario deve coordinare la tenuta dell'albo professionale controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e le radiazioni; deve predisporre il Materiale necessario alle riunioni del consiglio direttivo e deve organizzare le assemblee del Collegio.

ART. 13

FUNZIONI DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa, collabora all'attività dei Revisori dei conti ed esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.

ART. 14

CONSIGLIO di DISCIPLINA TERRITORIALE - CDT

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

1. Il CDT è disciplinato e regolato dal Regolamento per la Nomina del CDT che si allega al presente regolamento sotto la lettera A, facendone parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.

ART. 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.
2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. E altresì convocato quando ne sia fatta richiesta dal 50% + 1 dei componenti.
4. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
5. Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario generale sotto la direzione del Presidente; successivamente viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
6. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente del Collegio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 16

DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO
SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. Su iniziativa del Presidente del Collegio, i componenti del Consiglio Direttivo possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il consigliere che intende consultare gli altri consiglieri e proporre loro un data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.
3. La consultazione degli altri componenti del Consiglio Direttivo avviene a cura del proponente mediante deposito o trasmissione alla sede del Collegio ed invio ai consiglieri di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. I consiglieri se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e al Consiglio direttivo la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la loro sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.
4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti i consiglieri e deve essere trascritta tempestivamente indicando:
 - la data in cui la decisione si è formata;

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei consiglieri espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti atti dei consiglieri quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

ART. 17

DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La carica di consigliere decade per:

- motivata richiesta;
- assenza senza giustificati motivi a 3 riunioni consecutive del Consiglio;
- dimissioni;
- decesso.

2. La carica di consigliere decade inoltre per le cause di cui all'art. 26 del presente regolamento.

ART. 18

VACANZE CONSILIARI

1. Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga.

2. Qualora l'elenco dei votati sia esaurito, il Presidente, nella prima Assemblea successiva, deve far eleggere i membri mancanti e fino ad allora il Consiglio direttivo opera in sotto-numero potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione strettamente necessari.

3. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.

ART. 19

CONSIGLIO ALLARGATO

1. Il Consiglio allargato può essere costituito da un rappresentante dei maestri di sci per ognuna delle province della regione Liguria e/o da un rappresentante delle discipline dello sci nordico e/o da un rappresentante delle discipline dello snowboard e/o da un rappresentante degli istruttori e/o da un rappresentante degli allenatori e/o dai Direttori delle Scuole di Sci riconosciute dalla Regione Liguria

2. Il Consiglio allargato emette pareri non vincolanti, con funzioni meramente consultive, sulle questioni che richiedono competenze tecniche specifiche.

3. Il Consiglio allargato può essere aggiornato ogni anno in funzione delle esigenze delle categorie di cui sopra e di quelle categorie che eventualmente vengano riconosciute dall'organo nazionale competente non che dal Consiglio direttivo.

ART. 20

REVISORE DEI CONTI

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

1. I Revisori dei conti sono 3 membri effettivi ed un membro supplente. che vengono eletti dall'Assemblea; i Revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo a cui sono affiancati.
2. I Revisori dei conti hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e verificano la corrispondenza del Bilancio annuale prima della presentazione nell'Assemblea ordinaria.
3. I Revisori dei conti riferiscono le proprie deduzioni contabili all'Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la convocazione in via straordinaria di un'Assemblea.

ART. 21

TENUTA DELL'ALBO

1. Il Collegio custodisce ed aggiorna l'albo professionale dei maestri di sci liguri.
2. L'albo aggiornato deve essere trasmesso a cura del Consiglio direttivo al Collegio Nazionale.
3. L'iscrizione all'albo professionale ha scadenza in corrispondenza con l'anno solare.

ART. 22

ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. L'anzianità di iscrizione decorre dalla data in cui è stato emesso l'atto formale di iscrizione all'albo (rilevabile dalla tessera di riconoscimento).
2. In caso di sospensione, per qualsiasi motivo, una volta decorsi i termini, l'iscrizione viene rinnovata d'ufficio e l'anzianità di iscrizione decorre dalla data di emissione dell'atto formale originario dedotto il periodo di sospensione.
3. Coloro che sono stati radiati dall'albo, una volta ottenuta la riabilitazione, possono, su domanda, ottenere una nuova iscrizione all'albo e l'anzianità di iscrizione decorre dall'emissione del nuovo atto formale.

ART. 23

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

1. Possono essere iscritti all'albo professionale dei maestri di sci coloro che, sono in possesso del seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro stato straniero;
 - b) maggiore età;
 - c) licenza di scuola dell'obbligo;
 - d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dalla professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) abilitazione all'esercizio della professione ai sensi della Legge Quadro (articolo 6, Legge 81/91) e/o del regolamento Delegato (UE) 2019/907 e/o titolo equiparato in attuazione del D.P.R. 394/99. Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
2. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per 3 anni con validazione annuale, ed è mantenuta a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla regione Liguria o da altre regioni Italiane con le medesime modalità - qualitative e quantitative -, in base a quanto regolamentato dalla Legge in materia, oltre che con il regolare pagamento della quota di iscrizione annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 24

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

1. Il maestro di sci che intende richiedere l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci della Regione Liguria, deve presentare domanda, in carta legale, dimostrando con valida documentazione di possedere quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento; qualsiasi successivo cambiamento di residenza, di domicilio o telefono deve essere immediatamente comunicato alla segreteria del Collegio.
2. Il Consiglio deve prendere in esame la domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla data di ricezione; la decisione deve essere comunicata all'interessato nei 15 giorni successivi.

ART. 25

TRASFERIMENTO DI ALBO PROFESSIONALE

1. Le iscrizioni all'albo professionale per trasferimento ad albo di altra regione debbono essere comunicati all'albo professionale di provenienza che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell'atto.
2. In caso di ammissione all'albo professionale dei maestri di sci della Liguria l'anzianità riconosciuta è quella posseduta presso l'albo professionale di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento per il maestro di sci, sottoposto a provvedimento disciplinare e/o sospeso dall'esercizio della professione per qualsivoglia a motivo e/o non in regola con la quota di iscrizione annuale e/o non in regola con i corsi di aggiornamento.

ART. 26

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

- I. Si può essere sospesi dall'iscrizione all'albo professionale per le seguenti cause:
 - a.a) motivi disciplinari;
 - a.b) condanna penale con interdizione temporanea;
 - a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria;
 - a.d) mancata frequenza dei corsi di aggiornamento professionale
 - a.e) morosità nel pagamento delle quote stabilite dal Consiglio direttivo.
2. Si può essere cancellati dall'albo professionale per seguenti motivi:
 - b.a) su domanda;
 - b.b) per decesso;
 - b.c) per trasferimento ad albo professionale di altra regione; in
 - b.d) per provvedimento disciplinare;
 - b.e) per condanna penale con interdizione permanente;
 - b.f) per oltre 3 anni di sospensione di cui al punto a.d) ed a.e) indicati nel comma 1 del presente articolo.

ART. 27

SANZIONI DISCIPLINARI

- I. I maestri di sci iscritti all'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale stabilite dal Collegio Nazionale ovvero delle norme di comportamento previste dalla legislazione vigente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo;
 - d) radiazione.

**COLLEGIO MAESTRI di SCI
REGIONE LIGURIA**

ART. 28

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

NORME DI FUNZIONAMENTO E PROCEDURE RIFERITE AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE- CDT e AL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE – CDN

1. Il CDT e il CDN svolgono le loro rispettive funzioni con le modalità ed in termini di cui al Regolamento Disciplinare che si allega al presente regolamento sotto la lettera B, facendone parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.
2. Tutti i costi nessuno escluso necessari per lo svolgimento delle funzioni ed attività del CDT saranno ad esclusivo carico del maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare che dovrà provvedere a sostenerli interamente.

ART. 29

ELENCO REGIONALE ED ORGANICO DELLE SCUOLE

1. Le scuole di sci, quali unità organizzative cui fanno capo più Maestri di sci per esercitare l'attività in modo coordinato, sono riconosciute annualmente dalla Regione Liguria e sono iscritte in un apposito elenco che viene aggiornato ogni anno all'inizio della stagione invernale.
2. Le scuole di sci riconosciute in Liguria debbono inviare ogni anno entro il 15 dicembre al Collegio Regionale l'elenco dei maestri di sci iscritti nel proprio organico, precisando i nomi del Presidente e del o dei direttori.

ART. 30

RISPETTO DELLE TARIFFE REGIONALI

1. Il Consiglio direttivo, eventualmente sentito il Consiglio allargato, può ogni anno stabilire le tariffe professionali nei suoi valori minimi ammissibili; dette tariffe debbono essere rese note all'Assemblea ordinaria dal Collegio.
2. Il mancato rispetto delle tariffe minime, al solo scopo di evitare sleale concorrenza dà luogo a normali provvedimenti disciplinari.

ART. 31

DISPOSIZIO TRANSITORIE

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento l'anno finanziario in corso avrà durata di 16 (sedici) mesi e più precisamente dal 01 settembre 2019 al 31.12.2020.

ART. 32

ALLEGATI

1. Si allegano al presente Regolamento facendone parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:
 - Regolamento per la Nomina dei CDT che si allega sotto la lettera "A"
 - Regolamento disciplinare – Norme di funzionamento e procedure riferite ai CDT e CDN che si allega sotto la lettera "B"